

Regolamento per la consultazione dell'Archivio ex-ILVA di Bagnoli

Il presente regolamento disciplina le modalità di fruizione del patrimonio dell'Archivio ex-ILVA di Bagnoli ("Archivio") - dichiarato di notevole interesse storico con provvedimento della Soprintendenza archivistica della Campania del 3 marzo 1992 - provvisoriamente custodito, per conto del titolare Fintecna S.p.A. ("il Titolare"), presso i locali siti in via Trivio Quaranta-S.p. 335 km 26,4-comune di San Marco Evangelista-Caserta.

L'Archivio è composto da un fondo archivistico principale, costituito dall'archivio dello stabilimento siderurgico ILVA – creato dalla Società ILVA Altiforni e Acciaierie d'Italia, che nel tempo, a seguito di trasformazioni aziendali, ha assunto le denominazioni Italsider S.p.A., Nuova Italsider S.p.A., ILVA S.p.A. e Bagnoli S.p.A. – e da due archivi aggregati: quello della Bagnolifutura S.p.A. e quello della Dalmine di Torre Annunziata, entrambi strettamente connessi al fondo principale (è frequente, ad esempio, il riuso di documenti dell'archivio ILVA da parte dei due soggetti).

L'Archivio è stato riordinato e censito, su incarico di Fintecna S.p.A. e con autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Campania ("la Soprintendenza"), dalla società Bucap S.p.A. ("il gestore del servizio" o "gestore"), incaricata dal Titolare della gestione del servizio di consultazione.

In allegato sono disponibili gli strumenti di corredo archivistico, redatti al termine del censimento di ottobre 2024, utili per individuare le unità documentali oggetto della richiesta:

- C. Inventario sommario dell'Archivio
- D. Elenco unità documentali

Il presente regolamento disciplina le attività di analisi delle richieste di consultazione e il presidio dell'archivio durante le operazioni di accesso da parte degli interessati ("utente" o "richiedente"). Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi alla normativa vigente, in particolare alle disposizioni di cui all'art. 122, 126 e 127 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,).

1. Accesso e richiesta di consultazione

L'accesso e la consultazione per fini di studio e ricerca sono liberi e gratuiti per tutti i cittadini italiani e stranieri, purché non soggetti a provvedimenti di esclusione dalle sale di studio di archivi e biblioteche italiane. L'accesso è subordinato alla disponibilità del personale e alla predisposizione di un calendario specifico. In particolare, sono consentiti 2 accessi al mese, con non più di n. 2 utenti contemporaneamente, per un totale di n. 4 utenti al mese.

Per accedere all'archivio è necessario inviare il modulo allegato al presente regolamento sub lettera A) sia alla PEC fintecna02@pec.fintecna.it che alla mail dedicata al servizio archivistoricollva_documenti@fintecna.it.

Alla richiesta dovrà essere allegato, altresì, il modulo di consultazione in allegato sub lettera B), debitamente compilato e firmato, che verrà successivamente inviato, a cura del gestore del servizio, alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Campania per l'autorizzazione. Il gestore del servizio fornirà riscontro, anche per facilitare l'individuazione della documentazione di interesse e verificarne la consultabilità, ed inoltrerà la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza.

A seguito della autorizzazione da parte della Soprintendenza, il gestore concorderà con il richiedente data e orario del primo accesso, garantito dalla presenza di personale incaricato. Le richieste saranno archiviate e i dati trattati esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

2. Modalità di consultazione

La consultazione avviene esclusivamente negli spazi predisposti presso il sito di conservazione, sotto la sorveglianza del personale e secondo gli orari stabiliti.

L'utente deve:

- esibire un documento di identità
- firmare il registro di consultazione
- non introdurre borse, cartelle o contenitori
- utilizzare solo strumenti strettamente necessari al lavoro.

È consentito l'uso di computer portatili personali. Non è consentito uscire dagli spazi di consultazione senza aver restituito il materiale.

Sono previsti controlli in entrata e in uscita.

Ogni richiesta non può superare le 5 unità documentarie per volta.

Durante la consultazione, è vietato:

- apporre segni, anche a matita
- danneggiare o alterare l'ordine dei documenti
- rimuovere fascicoli o carte.

L'utente è responsabile dell'ordine e dell'integrità dei documenti a lui consegnati per la consultazione. Il gestore verificherà l'integrità del materiale al termine della consultazione. Eventuali danni autorizzano l'adozione di provvedimenti.

3. Limitazioni alla consultazione

Ai sensi dell'art. 122 comma 1, lett. b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), sono esclusi dalla consultazione:

- Documenti riservati ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla politica estera o interna dello Stato (consultabili dopo 50 anni);
- Documenti contenenti dati personali particolari, nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Sono, altresì, esclusi dalla consultazione i documenti in cattivo stato di conservazione o destinati al restauro.

Il blocco dei dati personali può essere disposto se sussiste un concreto pericolo per la dignità o la riservatezza dell'interessato.

La consultazione e la diffusione per fini storici di documenti contenenti dati personali prevede in capo allo studioso l'obbligo di osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, e delle "Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali il 19 dicembre 2018. [L'autorizzazione alla consultazione dei documenti contenenti dati personali non solleva l'utente dalla responsabilità penale e civile per i reati o danni derivanti a persone per l'indebita diffusione di nomi o altri elementi identificativi delle persone].

4. Riproduzione e pubblicazione

È consentita esclusivamente la riproduzione fotografica digitale con mezzi propri, a condizione che non si arrechi danno al materiale, secondo il giudizio insindacabile del gestore. A tal fine l'utente dovrà farne espressamente richiesta compilando il modulo sub A debitamente completato in ogni sua parte.

La riproduzione non conferisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria.

È vietata l'estrazione temporanea o permanente di documenti dall'Archivio.

È vietata la pubblicazione, integrale o parziale, su qualsiasi supporto ed online, delle riproduzioni dei documenti appartenenti all'Archivio. Chi intende divulgare, con finalità di studio e ricerca, i risultati della ricerca deve specificarlo nella richiesta, sia nel Modulo A, sia nel modulo B, che sarà soggetta ad approvazione del Titolare.

In caso di pubblicazione, è obbligatoria la citazione della fonte.

I laureandi devono allegare una lettera di presentazione del docente relatore. Lo studioso che in una propria pubblicazione o tesi di laurea abbia utilizzato materiali appartenenti all'Archivio, si impegna a consegnare al Titolare due copie della pubblicazione o una copia della tesi, per la quale può stabilire le condizioni d'uso.

5. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di archivi storici e consultazione documentaria.

Il materiale contenuto nell'Archivio è riservato, protetto e non liberamente riproducibile. È vietato effettuare qualsiasi forma di riproduzione, duplicazione, estrazione, copia o altro utilizzo non espressamente autorizzato.

L'utente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare, nonché i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità, onere, costo, pretesa o danno, diretto o indiretto, derivanti da, o comunque connessi a, un uso improprio, non autorizzato o illecito del materiale consultato o riprodotto dall'Archivio.

Resta inteso che il Titolare non è in alcun modo responsabile per le conseguenze di qualsiasi natura, anche economica, morale, e/o reputazionale, che possano derivare dalla diffusione, pubblicazione, alterazione o manipolazione delle immagini, dei documenti o delle informazioni contenute nell'Archivio da parte dell'utente o di terzi cui questi abbia reso accessibile il materiale. È fatto inoltre espresso divieto di distruggere, danneggiare, alterare o comunque compromettere l'integrità del materiale dell'Archivio. Eventuali violazioni saranno perseguite a norma di legge.

Allegati:

- A) [Modulo Richiesta di consultazione dell'Archivio Storico ex Ilva – Bagnoli \(Fintecna\)](#)
- B) [Modulo Richiesta di consultazione dell'Archivio Storico ex Ilva – Bagnoli \(Soprintendenza\)](#)
- C) [Inventario sommario archivio ex Ilva – Bagnoli](#)
- D) [Elenco unità documentali archivio ex Ilva – Bagnoli](#)

Il presente documento è aggiornato al 30 settembre 2025